



Cottimo fiduciario per la fornitura e installazione di Macchina da Taglio ad acqua . Importo a base d'asta p. 72.800,00 + I.V.A. da acquistare nell'ambito del Progetto di Ricerca CERISI PON 2007/2013 a3_00422 ammesso alle agevolazioni ai sensi del P.O. 2007/2013 a valere sui fondi PON CERISI con decreto n. 968/RIC pubblicato sulla GURI del 11.11.2011 - CUP J41D11000120007. **CIG 5912871F7E**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PER ACCETTAZIONE

INDICE

Art. 1	Oggetto dell'appalto
Art. 2	Sistema di gara e criteri di aggiudicazione
Art. 3	Importo dell'appalto
Art. 4	Luogo della fornitura
Art. 5	Invariabilità dei prezzi
Art. 6	Fornitura e installazione - essenzialità del termine di consegna
Art. 7	Garanzia per vizi della cosa
Art. 8	Inapplicabilità del ritardo per forza maggiore
Art. 9	Garanzia delle attrezzature- Modalità operative
Art. 10	Affidamento
Art. 11	Direttore dell'esecuzione
Art. 12	Verifica di conformità
Art. 13	Manutenzione ordinaria, assistenza tecnica e training
Art. 14	Responsabilità
Art. 15	Stipula del Contratto
Art. 16	Cauzione definitiva
Art. 17	Penalità
Art. 18	Fallimento della Ditta o morte del titolare
Art. 19	Variazione ragione sociale
Art. 20	Pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari
Art. 21	Garanzia per responsabilità civile verso terzi
Art. 22	Cessione del credito e divieto cessione del contratto
Art. 23	Subappalto
Art. 24	Risoluzione e recesso del contratto
Art. 25	Clausola risolutiva espressa e Esecuzione in danno
Art. 26	Notificazioni
Art. 27	Trattamento dei dati personali
Art. 28	Spese contrattuali
Art. 29	Foro competente
Art.30	Rinvio
	Allegato Tecnico e All. 10

PER ACCETTAZIONE



ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la Fornitura e installazione di Macchina da Taglio ad acqua . Importo a base d'asta p. 72.800,00 + I.V.A. da acquistare nell'ambito del Progetto di Ricerca PON CERISI A03_00422 - CUP J41D11000120007 - CIG: **5912871F7E**

La strumentazione oggetto del presente appalto deve essere nuova di fabbrica e la sua fornitura comprende l'installazione, l'imballo, il trasporto, nonché tutto quanto si rendesse necessario per il funzionamento della strumentazione con oneri a carico della Ditta.

La fornitura dovrà essere eseguita a regola d'arte, in osservanza delle normative vigenti e la Ditta dovrà assicurare lo sgombero dei locali dagli imballaggi.

Le specifiche tecniche minime richieste, i servizi e condizioni generali minime di fornitura sono indicati nell'allegato tecnico All. 10 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale di appalto (d'ora in avanti Capitolato).

Nel seguito del presente Capitolato, l'Amministrazione Universitaria verrà indicata con il termine "Amministrazione" e la ditta appaltatrice con il termine "Ditta".

ART. 2 - SISTEMA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento della fornitura e l'installazione di che trattasi avverrà mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (d'ora in avanti Codice dei contratti).

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del Codice dei contratti.

ART. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO

Importo a base d'asta p. **72.800,00 + I.V.A.** CIG: **5912871F7E**

Sono ammesse solo offerte al ribasso.

ART. 4 - LUOGO DELLA FORNITURA.

La fornitura e l'installazione dovranno essere effettuati presso i locali del Dipartimento di Ingegneria Elettronica, Chimica e Ingegneria Industriale , blocco C ó 3° livello della ex Facoltà di Ingegneria - Contrada di Dio, Villaggio Sant'Agata - Messina, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto e dell'allegato tecnico All. 10 nel rispetto del presente Capitolato e delle prescrizioni contenute nel DUVRI.

PER ACCETTAZIONE

ART. 5 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI

Il prezzo offerto in sede di gara si intende fisso e invariabile per tutta la durata di validità dell'offerta fissata nel bando di gara e quindi non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi.

Con il prezzo offerto si intendono compensati ogni spesa principale e accessoria, ogni fornitura principale e accessoria, ogni installazione, ogni allaccio, ogni consumo, l'intera mano d'opera, ogni trasporto ed ogni spesa in genere per eseguire la fornitura e l'installazione a regola d'arte e secondo quanto prescritto dal presente Capitolato, nonché le spese generali e l'utile d'impresa.

ART. 6 - FORNITURA E INSTALLAZIONE - ESSENZIALITÀ DEL TERMINE DI CONSEGNA

La fornitura e l'installazione della apparecchiatura di cui all'art.1 devono essere effettuate entro il **termine massimo** del **24/11/2014**.

Il termine di consegna della fornitura e della installazione, come previsto dall'art. 1 del presente Capitolato, è considerato, ad ogni effetto di legge, **termine essenziale del contratto**, ai sensi dell'art. 1457 del c.c.

Nell'ipotesi di risoluzione di diritto del contratto per ritardo nella consegna, l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà dell'Amministrazione di agire per il risarcimento del maggior danno subito.

La Ditta dovrà prendere tutte le precauzioni necessarie perché il bene fornito non subisca danni durante il trasporto ed è obbligata a sostituire tempestivamente, a suo totale carico, il materiale che dovesse pervenire danneggiato e/o difettoso. Nessun risarcimento potrà pertanto essere preteso per la merce smarrita, deteriorata o resa inservibile durante il trasporto.

Prima della consegna dell'appalto, la Ditta dovrà redigere e consegnare all'Amministrazione apposito DUVRI.

All'atto della consegna, la Ditta dovrà fornire, per tutto il relativo materiale, le schede di sicurezza predisposte secondo la normativa europea e nazionale vigente.

All'atto della consegna, la Ditta dovrà, altresì, presentare un documento di trasporto, in duplice copia e debitamente sottoscritto, dal quale risultino dettagliatamente la quantità e la natura del bene consegnato.

Il bene non passa in proprietà dell'Amministrazione, e quindi l'impresa non acquista il diritto al pagamento del corrispettivo fino a quando non sia stato emesso il certificato di verifica di conformità di cui al successivo art. 12

PER ACCETTAZIONE

La firma del documento di trasporto al momento della consegna non costituisce in alcun modo certificazione di verifica di conformità o liquidabilità delle spettanze.

La Ditta è responsabile per ogni tipo di problema causato da parte di eventuali ditte di trasporto cui affiderà la consegna delle attrezzature.

ART. 7 - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA

Nel caso venisse accertato, al momento della consegna, che le caratteristiche delle attrezzature non corrispondano a quelle specificate nell'offerta formulata in sede di gara, la Ditta è obbligata a provvedere alla loro sostituzione entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall'avvenuto accertamento. Qualora la Ditta non ottemperi a tale obbligo, la stessa sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'Amministrazione dovrà sostenere per l'acquisto da altra ditta del materiale di che trattasi.

La merce contestata sarà restituita alla Ditta, anche se manomessa o comunque sottoposta ad esami di controllo, senza che la stessa possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

Le spese di restituzione della merce contestata restano a totale carico della Ditta.

La mancata sostituzione entro i predetti termini, senza motivazione alcuna, comporterà, la risoluzione del contratto.

Art. 8 ó INAPPLICABILITÀ DI RITARDO PER FORZA MAGGIORE .

Vista l'essenzialità del termine, il rischio di ritardo della consegna per cause di forza maggiore rimane a totale carico della Ditta, per cui nel caso in cui la stessa non fosse in grado di effettuare la fornitura nel termine di cui al precedente art. 6 si procederà ad applicare quanto previsto dall'art. 1457 del Codice Civile.

ART. 9 - GARANZIA DELLA ATTREZZATURA - MODALITÀ OPERATIVE

Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 7 la Ditta ha l'obbligo di garantire tutte le attrezzature fornite, sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento per un periodo minimo di almeno 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di verifica di conformità, ovvero per il periodo più esteso offerto in sede di gara.

La garanzia comprende tutte le parti delle strutture e della apparecchiatura compreso il software ed include anche le spese di trasferta, vitto e alloggio del personale tecnico per l'assistenza in loco. Pertanto la Ditta, fino al termine del periodo di garanzia, deve intervenire tempestivamente, entro le 48 ore lavorative dalla richiesta di intervento per effettuare tutte le riparazioni e/o sostituzioni necessarie, al fine di eliminare a sue spese tutti gli inconvenienti, i difetti, i guasti e le imperfezioni

PER ACCETTAZIONE

eventualmente emersi durante il periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione, da difetti dei materiali impiegati o per difetti di montaggio e funzionamento, da mancata esecuzione della manutenzione periodica o da qualsiasi altro fattore.

In caso di inadempimento della Ditta, l'Amministrazione si riserva il diritto di far eseguire da altre imprese gli interventi necessari ad eliminare difetti e imperfezioni, nonché per la fornitura dei beni non sostituiti, addebitandone i relativi importi alla Ditta.

Con l'accettazione del presente Capitolato speciale di appalto la Ditta riconosce l'assunzione a proprio carico anche dell'obbligo del risarcimento all'Amministrazione di tutti i danni, sia diretti che indiretti, che possano essere causati da guasti, e/o anomalie funzionali dei beni oggetto di fornitura, fino alla fine del periodo di garanzia.

ART. 10 - AFFIDAMENTO

L'affidamento è soggetto all'esatta osservanza di tutte le norme vigenti in materia di forniture pubbliche, delle norme regolamentari di Ateneo in tutto ciò che non sia in contrasto con le condizioni stabilite e riportate nel presente Capitolato.

In particolare, la Ditta è altresì tenuta alla piena ed incondizionata osservanza:

- delle norme in materia di assunzione ed impiego della mano d'opera;
- delle norme emanate per la lotta alla delinquenza mafiosa.
- delle norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.

La fornitura del materiale dovrà essere comunque conforme alle norme europee.

La Ditta, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito di gara, dovrà presentare la documentazione che le sarà richiesta per la regolarizzazione dell'affidamento.

Fatto salvo ogni diritto o azione spettante all'Amministrazione e altri provvedimenti che potranno essere adottati in virtù delle norme vigenti in materia, la Ditta potrà essere dichiarata decaduta qualora:

- dalle verifiche effettuate, sulla base di quanto dichiarato dal legale rappresentante nell'autocertificazione, la Ditta non sia in possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione della fornitura;
- non addivenga alla regolarizzazione dell'affidamento entro il termine stabilito.

L'aggiudicazione, mentre è impegnativa per la Ditta, lo sarà per l'Amministrazione subordinatamente al perfezionamento dell'iter amministrativo.

PER ACCETTAZIONE

ART. 11 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE.

Ai fini dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione provvede alla nomina del Direttore dell'esecuzione.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante; altresì, assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

La Ditta deve affidare le funzioni di referente della fornitura, oggetto del presente Capitolato ad un responsabile con una qualifica professionale idonea anche in relazione ad eventuali lavori accessori compresi nell'oggetto dell'appalto.

ART. 12 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

La Ditta deve comunicare, per iscritto, all'Amministrazione la conclusione delle attività di fornitura e delle operazioni di installazione al fine di consentire l'attivazione delle procedure di verifica.

Prima dell'avvio delle procedure di verifica verrà richiesto alla Ditta di consegnare al soggetto incaricato della verifica di conformità tutta la documentazione tecnica, particolari di montaggio, libretti di manutenzione di eventuali apparecchiature, certificazioni, ecc. aggiornati secondo il reale modo di esecuzione al fine di consentire al personale tecnico dell'Amministrazione un facile accesso alle attrezzature fornite. La mancata presentazione della suddetta documentazione, nel termine all'uopo assegnato, costituisce inadempimento contrattuale imputabile esclusivamente alla Ditta, con conseguente applicazione delle penali espressamente previste dal successivo art. 17.

La verifica di conformità della fornitura e posa in opera oggetto di appalto è effettuata entro il termine di 5 (CINQUE) giorni dall'avvenuta ultimazione delle attività ed è documentata in apposito processo verbale. Tale verifica è volta ad accertare che la qualità e la quantità dei beni forniti, le modalità di esecuzione, l'installazione rispondano alle condizioni contrattuali e a quanto presentato in sede di offerta.

Le operazioni di verifica verranno svolte alla presenza di un rappresentante della Ditta.

La Ditta è tenuta a provvedere in merito ai difetti emersi in sede di verifica e di cui l'organo di verifica ordina la riparazione o sostituzione integrale. Nel caso di inadempimento a tale obbligo, oltre ad applicare la penale di cui all'art. 17, si procederà a detrarre dal credito della Ditta la somma corrispondente alle suddette lavorazioni.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese della Ditta, che metterà a disposizione del soggetto incaricato della verifica stessa i mezzi necessari ad eseguirli.

Al termine delle operazioni, in caso di esito positivo, il soggetto incaricato della verifica provvederà a rilasciare il certificato di verifica di conformità.

PER ACCETTAZIONE

Gli esiti positivi della verifica non esonerano comunque la Ditta da responsabilità per difetti o imperfezioni che non siano emersi durante le operazioni relative, ma vengano accertati successivamente.

Art. 13 ó MANUTENZIONE ORDINARIA, ASSISTENZA TECNICA e TRAINING .

Il servizio di manutenzione ordinaria, della durata di 24 mesi, compreso nel prezzo complessivo offerto, decorrente dalla data di verifica di conformità comprende:

- aggiornamento gratuito del software e servizio di assistenza telefonica o internet;
- la manutenzione correttiva, in caso di guasto e conseguente ripristino del loro funzionamento ottimale svolta da personale tecnico certificato ;
- la fornitura di tutte le parti di ricambio di prima qualità, ove esistenti prodotte dalla stessa Ditta costruttrice delle attrezzature e l'effettuazione degli interventi da parte del personale della Ditta stessa;

Inoltre specificamente, dovrà prevedere:

Periodo di garanzia e di manutenzione ordinaria che dovrà essere della durata di mesi 24, comprensivo di n.40 ore/anno di mano d'opera di tecnici specializzati in loco, escluse le ore di viaggio e quanto altro specificamente indicato nel capitolato tecnico. **Periodo di formazione e training** che dovrà essere sviluppato in due periodi successivi di almeno 5 gg. cadauno, uno al momento dell'installazione l'altro su richiesta dell'operatore.

ART. 14 - RESPONSABILITÀ

La fornitura, e l'installazione è effettuata con esclusiva organizzazione, responsabilità e rischio della Ditta.

La Ditta è responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose dell'Amministrazione o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione della fornitura, con conseguente esonero dell'Amministrazione da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo. La Ditta garantisce, in ogni tempo, l'Amministrazione contro qualsiasi pretesa di terzi derivante da propria inadempienza, anche parziale, delle norme contrattuali o di qualsiasi vincolo di legge.

La Ditta aggiudicataria dichiara di osservare gli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 contenente *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici* anche in relazione alle prestazioni dei collaboratori di cui si avvale a qualsiasi titolo.

ART. 15 - STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 11 del Codice dei contratti.

ART. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

PER ACCETTAZIONE

La Ditta è obbligata a costituire, a garanzia degli obblighi contrattuali ed entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, una garanzia (cauzione definitiva) pari al 10% dell'ammontare dell'importo dell'appalto al netto di IVA, ai sensi dell'art. 113 del Codice dei contratti. In caso di aggiudicazione con ribasso dasta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di qualità conforme alla norme europee.

Per fruire di tale beneficio l'operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo la relativa certificazione di qualità.

La cauzione va costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.

La cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, com. 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Inoltre deve prevedere che, in caso di controversie, il Foro competente sia quello di Messina.

In caso di RTI, tale deposito cauzionale dovrà essere effettuato dal concorrente designato capogruppo con l'indicazione degli altri operatori economici facenti parte del raggruppamento, e della copertura del rischio anche per tutti loro, mentre in caso di Consorzio, dal consorzio medesimo, con l'indicazione delle ditte designate quale esecutrici della fornitura e della copertura del rischio anche per tutte le predette ditte.

La cauzione definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria a corredo dell'offerta, nonché l'eventuale aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 17 - PENALITÀ

In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dalla Ditta verrà applicata alla stessa, per ogni giorno di ritardo una penale pecuniaria pari all'1 ‰ (unpermille) dell'ammontare netto contrattuale.

PER ACCETTAZIONE

Ove il ritardo sia superiore a 20 (venti) gg. l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Ditta.

In tal caso l'Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno della Ditta. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati alla Ditta per iscritto da parte dell'Amministrazione. La Ditta dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Amministrazione ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, l'Amministrazione provvederà a recuperare l'importo sul pagamento della relativa fattura, ovvero, in alternativa, rivalendosi sulla cauzione definitiva prestata dalla Ditta.

ART. 18 - FALLIMENTO DELLA DITTA O MORTE DEL TITOLARE

In caso di scioglimento o di liquidazione della Ditta, l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere tanto la risoluzione del contratto, a danno della società in liquidazione, quanto la continuazione a carico dell'eventuale nuova ditta subentrata.

In caso di fallimento della Ditta, il contratto si riterrà rescisso di pieno diritto a far data dal giorno delle relative procedure, salvo il caso in cui l'Amministrazione decida di applicare l'art. 140 del D.Lgs 163/2006.

In caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare della Ditta (individuale), è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

ART. 19 - VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE

Eventuali modifiche della ragione sociale della Ditta dovranno essere comunicate dalla stessa con un anticipo di dieci giorni e a mezzo PEC. Si precisa che la prosecuzione del rapporto contrattuale rimane comunque subordinata al consenso dell'Amministrazione, la quale si riserva di verificare che le variazioni intervenute non pregiudichino la regolare esecuzione del contratto, non comportino modifiche di alcune genere nel prodotto offerto e non alterino le garanzie previste nel caso di eventuale inadempimento della Ditta.

Il consenso sarà espresso a mezzo PEC entro i successivi 10 giorni, decorsi i quali, in mancanza di segnalazione scritta, si considererà manifestato tacitamente.

PER ACCETTAZIONE

ART. 20 - PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il corrispettivo della fornitura e posa in opera sarà pagato da questa Amministrazione in un'unica soluzione entro i termini di legge, previa verifica delle condizioni di regolarità contributiva della Ditta, a seguito di positiva verifica di conformità del materiale fornito.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 la Ditta è tenuta ad utilizzare ai fini dell'accreditamento del pagamento dovuto dall'Amministrazione, apposito cc. postale o bancario dedicato.

La fattura dovrà essere intestata al Centro Attrazione Risorse Esterne e Creazione di Impresa (C.A.R.E.C.I.) dell'Università degli Studi di Messina, Via Consolato del Mare n. 41 - 98122 Messina, codice fiscale 80004070837, partita IVA 00724160833, e dovrà riportate obbligatoriamente le seguenti indicazioni:

- oggetto della fornitura;
- numero di protocollo/Repertorio e data del contratto (prot. n./ Rep n. ____ del _____);
riportare la dicitura " Progetto di Ricerca PON CERISI a3_00422 - CUP J41D11000120007 ó.
CIG: 5912871F7E
- numero e data del Buono d'Ordine (n. ____ del _____).

Gli obblighi di tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010 sussistono anche nei confronti degli eventuali subappaltatori e di tutti gli operatori economici a qualsiasi titolo interessati all'appalto. Gli stessi assumo gli obblighi di tracciabilità con apposita clausola inserita, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti a qualsiasi titolo per l'esecuzione dell'appalto.

ART. 21 - GARANZIA PER RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI

La Ditta assume ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose che potessero derivare per fatto della stessa o dei suoi dipendenti durante l'espletamento della fornitura sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità che dovessero derivare dalla fornitura e posa in opera delle attrezzature.

ART. 22 - CESSIONE DEL CREDITO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

In riferimento alla cessione dei crediti derivanti dal contratto, si applicherà quanto espressamente disposto dall'art. 117 del Codice dei contratti.

È vietata, da parte della Ditta, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del Codice dei contratti.

In caso di inosservanza da parte della Ditta degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

PER ACCETTAZIONE



ART. 23 - SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito ai sensi e con le modalità previste dall'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nei limiti indicati dal disciplinare di gara

Il subappalto è consentito solo per le parti della fornitura specificamente indicate dal concorrente, a tale scopo, all'atto dell'offerta.

ART. 24 - RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto nei precedenti articoli del presente Capitolato, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto:

- nel caso di fornitura di bene/i diverso/i da quello offerto/i in gara o non corrispondente/i al contratto quanto a caratteristiche quantitative e/o qualitative;
- per inadempienze contrattuali gravi quali la cessione del contratto, la subfornitura ed il subappalto non autorizzato;
- quando la Ditta non sia in grado o si rifiuti ingiustificatamente di svolgere, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del contratto;
- in caso di sospensione della fornitura, installazione per fatto della Ditta;
- in caso di recidiva nella effettuazione di forniture parziali;
- in caso di recidiva per mancata sostituzione di forniture non accettate;
- se la Ditta, nel dar seguito agli obblighi di cui al presente Capitolato, dimostra grave imperizia o negligenza tali da compromettere la regolare esecuzione della fornitura, posa in opera e installazione;
- per motivo di pubblico interesse;
- in caso di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico della Ditta.

La Ditta si impegna ad osservare gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 contenente il *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto presidenziale il contratto è risolto di diritto, in caso di violazione degli obblighi di condotta ivi prescritti.

Il contratto è altresì risolto in caso di violazione degli obblighi previsti dal *Protocollo di legalità Carlo Alberto dalla Chiesa* stipulato il 12 luglio 2005 fra il Ministero dell'Interno, la Regione siciliana, l'Autorità di vigilanza sui Lavori Pubblici (ora *Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture*), le Prefetture siciliane, l'ANIL e l'ANPS ed a cui ha aderito l'Amministrazione in data 31/7/2013 giusta delibera del Consiglio di Amministrazione. Oltre ai casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà l'autorizzazione al sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 92, comma 4 del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i.

PER ACCETTAZIONE



L'Amministrazione si riserva di recedere dal contratto in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne la ditta dalle spese sostenute e/o delle forniture eseguite, dei mancati guadagni.

Con la risoluzione del contratto sorge in capo all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi la fornitura e posa in opera, in danno alla Ditta alla quale saranno addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione, rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia bastevole da eventuali crediti della Ditta, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni della Ditta.

Nel caso di minore spesa, nulla compete alla Ditta.

L'esecuzione in danno non esime la Ditta dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Nei suddetti casi, l'Amministrazione avrà il diritto di incamerare a titolo di penale, salvo maggior danno subito, l'intera cauzione versata ed avrà diritto a ritenere a garanzia ogni altra somma dovuta alla Ditta a qualsiasi titolo, sino a completo risarcimento.

ART. 25 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 6 ESECUZIONE IN DANNO

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso di omissione ovvero di sospensione anche parziale da parte della Ditta dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., a mezzo PEC, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno della Ditta, fatta salva l'applicazione delle penali già definite.

ART. 26 - NOTIFICAZIONI

Tutte le intimazioni e/o comunicazioni dipendenti dal contratto di appalto sono inviate dall'Amministrazione all'indirizzo P.E.C. indicato dalla Ditta, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

I dati conferiti saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, ai fini del procedimento di gara e della stipulazione del contratto, secondo le modalità e le finalità di cui al D. Lgs. n. 196/2003.

ART. 28 - SPESE CONTRATTUALI

PER ACCETTAZIONE



Tutte le spese inerenti e conseguenti alla formalizzazione del rapporto contrattuale, ivi comprese le eventuali spese di bollo e di registrazione, sono interamente a carico della Ditta senza diritto di rivalsa.

ART. 29 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia inerente l'appalto è competente in via esclusiva il Foro di Messina.

ART. 30- RINVIO.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato sono applicabili le disposizioni contenute nel Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i), la legge e il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (R.D. n. 2440/1923 e R.D. n. 827/1924 e s.m.i.), nonché le disposizioni del Codice Civile, le altre leggi e regolamenti e la normativa regolamentare di Ateneo, vigenti in materia, in quanto applicabili.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Francesco De Domenico

Rpa: Avv. Antonietta Santoro

Responsabile Area appalti: Avv. Domenico Zaccone

Direzione Appalti Servizi e Patrimonio: Avv. Danila Nostro

PER ACCETTAZIONE
